COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
via Reano, 3 – 10090 Buttigliera Alta (TO)
P.IVA/C.F. 03901620017

UFFICIO TECNICO – AREA LL.PP./MANUTENZIONI/AMBIENTE
☏0119329300 – 🖷0119329309 - @mail:lavoripubblici@comune.buttiglieraalta.to.it

OPERE DI IMPLEMENTAZIONE ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIATE ALL'INTERNO DELL'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI FERRIERA

CUP E81G14000010007 - CIG 57253758E8

QUESITI E CHIARIMENTI

QUESITO

Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto e al colloquio intercorso, siamo a richiedere precisazioni in merito alla categoria OG3.

Dal bando di gara risulta scorporabile a qualificazione obbligatoria,integralmente subappaltabile anche se l'importo della stessa supera il 15% dell'importo di gara;

essendo in possesso della sola categoria OG1, è necessaria pertanto la costituzione di un ATI o la semplice dichiarazione di subappalto a ditta qualificata?

CHIARIMENTO

Non rientrando la categoria OG3 nell'ambito delle opere speciali di cui all'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (v. art. 12, comma 1, legge 80/2014) non è necessaria la costituzione di A.T.I. se il concorrente è privo di attestazione SOA nella medesima categoria OG3.

La categoria OG3, pertanto, può essere integralmente subappaltata.

In caso di subappalto è necessario, peraltro, che il soggetto partecipante indichi specificatamente, in sede di gara, il nominativo della ditta qualificata.

QUESITI

Buongiorno, la presente per chiedere se, per la gara in oggetto, sia possibile presentare la cauzione provvisoria in formato elettronico con firma digitale, avendo cura di inserire nella busta della documentazione amministrativa, anche la copia cartacea e il CD contenente il file controfirmato.

Buongiorno, in merito all'appalto relativo alle opere di implementazione ecocentro comunale a favore delle attività produttive insediate all'interno dell'area industriale/artigianale di Ferriera, sono a richiedere se è ammesso presentare la cauzione fideiussoria in formato cartaceo firmato in originale dal concorrente accompagnato da supporto informartico (CD) contenende il file in P7M del garante con firma digitale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005.

In riferimento alla gara in oggetto, si chiede il seguente chiarimento:

la cauzione deve essere emessa in originale con autentica notarile oppure è possibile presentarla con firma digitale dell'Assicurazione (verificabile tramite le indicazioni previste sulla cauzione stessa) e firma originale dell'Impresa?

CHIARIMENTO

Buongiorno, in risposta quanto segue:

- la cauzione con firma digitale è ammessa. Si richiede comunque di allegare una stampa nel plico (ove la lettura del CD Rom risultasse comunque difficoltosa);

QUESITI

Buongiorno, in riferimento alla procedura aperta per l'appalto di esecuzione opere di implementazione ecocentro comunale a favore delle attivita' produttive insediate all'interno dell'area industriale/artigianale di Ferriera - CUP E81G14000010007 - CIG 57253758E8, Vi segnaliamo che vorremmo partecipare come impresa singola in possesso della categoria OG1 II, subappaltando le opere relative alla categoria OG3.

In merito a questo, Vi poniamo i seguenti quesiti:

- se a pag. 19, punto q) dell'Istanza di partecipazione è necessario indicare esclusivamente il nominativo dell'impresa alla quale affidare i lavori di subappalto relativi alla categoria OG3, oppure anche il nominativo dell'impresa per il subappalto al 30% della Categoria OG1;
- se la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dell'attestazione SOA da allegare è accettata se presentata su carta intestata dell'impresa.

CHIARIMENTO

Buongiorno, in risposta quanto segue:

1. Secondo la giurisprudenza prevalente, la disposizione di cui all'art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici, che non richiede espressamente l'indicazione preventiva del nominativo del subappaltatore, va interpretata nel senso che la dichiarazione in questione deve contenere anche l'indicazione del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, potendo essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 marzo 2014; sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900; sez VI, 2 maggio 2012, n. 2508; sez. V, 20 giugno 2011, n. 3698): si tratta di una regola applicabile, dunque, al solo subappalto necessario. (Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2015 n. 3069.

   Pertanto, l'indicazione del nominativo del subappaltatore è necessaria solo per la categoria scorporabile, ove l'impresa partecipante non sia in possesso della relativa qualificazione.

2. E' irrilevante che la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dell'attestazione SOA sia redatta o meno su carta intestata dell'impresa partecipante, essendo necessari i soli requisiti fissati dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000.